

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2531 del 30/04/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.A. S.R.L. con sede legale in Forlì, Via Carlo Seganti n. 103. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per piazzale parcheggi fronte aeroporto sito in Forlì, Via Carlo Seganti n. 103.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2628 del 30/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trenta APRILE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.A. S.R.L. con sede legale in Forlì, Via Carlo Seganti n. 103. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per piazzale parcheggio fronte aeroporto sito in Forlì, Via Carlo Seganti n. 103.

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, Via, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, Via, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)";
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005";
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 11/07/2024, acquisita al Prot. Com.le 89056 e da Arpae al PG/2024/128245, come integrata con documentazione acquisita al PG/2024/130172 del 16/07/2024, da **F.A. S.R.L.** con sede legale in Forlì, Via Carlo Seganti n. 103, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per piazzale parcheggi fronte aeroporto sito in Comune di Forlì, Via Carlo Seganti n. 103, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di prima pioggia;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che con nota Prot. Com.le 97060 del 01/08/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/141658, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento con contestuale richiesta integrazioni anche in relazione all'impatto acustico;

Vista la richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni presentata dalla ditta per un periodo pari a 150 giorni e le motivazioni ivi addotte, acquisita al PG/2024/155833 del 29/08/2024;

Vista la nota Prot. Com.le 107726 del 03/09/2024, acquisita al PG/2024/158908, con la quale il SUAP ha concesso la proroga richiesta;

Dato atto che in data 31/01/2025 sono state trasmesse integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 12348 e da Arpae al PG/2025/20773;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di prima pioggia: Rapporto istruttorio acquisito in data 07/04/2025;
- Nulla osta acustico: Nota Prot. Com.le 46950 del 18/04/2025, acquisita al PG/2025/75145 a firma del Responsabile EQ dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **F.A. S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti

in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** in favore di **F.A. S.R.L.** (C.F./P.IVA 04384660405) con sede legale in Comune di Forlì, Via Carlo Seganti n. 103, per piazzale parcheggi fronte aeroporto sito in Comune di Forlì, Via Carlo Seganti n. 103.
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di prima pioggia;**
 - **Nulla osta acustico.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di

contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio al richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta chiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi, DGR 286/05 e DGR 1860/06;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale destinato esclusivamente al parcheggio di autoveicoli dell'aeroporto avente una superficie complessiva pari a mq. 19.825,00;
- La rete fognaria, composta interamente in tubazioni in PVC estruso mm 160, 200, 250, 315, 400, 500 e 630, è costituita da un tronco principale su cui si innestano rami secondari. Completano il sistema drenante le caditoie stradali carrabili, i pozzetti sifonati prefabbricati in cls, ed i pozzetti di ispezione prefabbricati in cls;
- Le acque reflue di prima pioggia, prima dello scarico nel corpo recettore, verranno preventivamente trattate in un impianto costituito da 3 vasche di accumulo/sedimentazione avente un volume utile complessivo pari a mc 105,00, disoleatore da mc 7,02 con filtrazione a coalescenza, sufficientemente dimensionati per le acque reflue da trattare;
- I sistemi di trattamento adottati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- Lo scarico finale, previo trattamento depurativo, recapita in un fosso di scolo tombinato (DN1000 cls) che recapita nel Rio Gronda, affluente Rio Grotta afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica comprensiva dei dati relativi alla tipologia e dimensionamento dei sistemi di trattamento installati, acquisita agli atti al Prot. Arpae n. PG/2024/128245 del 12/07/2024;
- Planimetria Generale Schema Impianto Fognario, acquisita agli atti in data 03/02/2025 al Prot. Arpae n. PG/2025/20773 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Seganti, n. 103 - Forlì
Destinazione dell'insediamento	Parcheggio aeroporto
Classificazione dello scarico	Acque reflue di prima pioggia provenienti provenienti dal piazzale destinato esclusivamente al parcheggio di autoveicoli dell'aeroporto avente una superficie complessiva pari a mq. 19.825,00

Sistemi di trattamento prima dello scarico	impianto costituito da 3 vasche di accumulo/sedimentazione avente un volume utile complessivo pari a mc 105,00, disoleatore da mc 7,02 con filtrazione a coalescenza
Corpo Recettore	fosso di scolo tombinato (DN1000 cls) che recapita nel Rio Gronda, affluente Rio Grotta afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza" e smi;
- 2) Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento e prima dell'immissione nel corpo recettore, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
- 4) **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello stesso che valuti almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi Totali.** Gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato;
- 5) Tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza;
- 6) Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di prima pioggia e dell'impianto disoleatore. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs. 152/06 Parte Quarta;

- 7) La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc..) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2 par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
- 8) La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore l'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 3 l/sec;
- 9) L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
- 10) L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
- 11) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 13) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di AUA e successive integrazioni contenente la documentazione previsionale di impatto acustico datata 29/01/2025 redatta da Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che:

- trattasi di istanza di AUA per la richiesta di Autorizzazione allo scarico in acque superficiali, delle acque di prima pioggia del piazzale parcheggi fronte aeroporto "LUIGI RIDOLFI" e che l'area dei parcheggi copre una superficie in pavimentazione impermeabilizzata di 19825 m², ed è destinata unicamente a sosta di autovetture, senza attività di carico-scarico e/o attività di lavorazione e stoccaggio;

- l'aeroporto è in fase di richiesta di ampliamento delle proprie attività e pertanto si valuta che la rumorosità di zona è dovuta primariamente alle attività di volo degli aeromobili (transiti voli di linea e voli privati con aerei ed elicotteri, attività scuole di volo e nucleo elicotteri presente), mentre il traffico viario incidente in zona è poco influente;

- Il TCA, in data 23-24-27 gennaio 2025, ha effettuato delle misure fonometriche per rappresentare in linea di massima (nella condizione attuale di attività aeroportuale), la rumorosità delle anzidette attività di volo immessa nelle aree limitrofe all'aeroporto, ma, considerando che non è stata ancora definita la caratterizzazione acustica del c.d. "intorno aeroportuale" ovvero non è stata ancora definita l'estensione delle zone A, B, C con i relativi limiti acustici e di concerto il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici, non ha potuto procedere ad una puntuale valutazione di rispetto dei specifici limiti acustici da parte dell'infrastruttura aeroportuale;

Atteso che l'art. 5 del D.M. 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", prevede che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile istituisca, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una commissione presieduta dal competente Direttore Aeroportuale e composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti soggetti: Ministero, Regione, Provincia, Comuni interessati, Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, Ente Nazionale di Assistenza al Volo, Vettori Aerei, società di gestione aeroportuale, incaricata tra le altre di individuare preventivamente lo scenario di traffico ottimale ai fini del contenimento del rumore e le conseguenti procedure antirumore da attuare

Atteso inoltre che:

- ai sensi del D.M. 31 ottobre 1997 e del D.M. 20 maggio 1999 l'aeroporto di Forlì non è stato ancora classificato in quanto non è stata ancora definita l'estensione del c.d. "intorno aeroportuale" ovvero non è stata ancora definita l'estensione delle zone A, B, C (in base a curve di isolivello acustico) e l'estensione delle aree residenziali Ar, Br, Cr, ricadenti nelle predette zone A, B, C e di concerto non è stato quindi ancora possibile adeguare gli strumenti urbanistici e la Classificazione acustica comunale;

- è in via di costituzione la Commissione aeroportuale di cui all'art. 5 del D.M. 31.10.1997, incaricata tra le altre di individuare preventivamente lo scenario di traffico ottimale ai fini del

contenimento del rumore e le conseguenti procedure antirumore da attuare per l'aeroporto "LUIGI RIDOLFI";

- su richiesta di ENAC il Comune di Forlì ha inviato con nota Prot. Com.le 150787/24 del 06/12/2024 il nominativo del rappresentante del Comune di Forlì presso la Commissione Aeroportuale rumore.

Visto il parere favorevole espresso da Arpae – Sezione Territoriale di Forlì acquisito al Prot. Com.le 40406 del 04/04/2025 limitatamente alla rumorosità del piazzale parcheggi fronte aeroporto e rimanda ogni valutazione sulla rumorosità del traffico aereo dell'infrastruttura aeroportuale "LUIGI RIDOLFI" alla specifica istruttoria che dovrà essere necessariamente compiuta dagli Enti preposti in adempimento ai disposti di cui al D.M. 31 ottobre 1997 e al D.M. 20 maggio 1999;

Dato atto di quanto sopra riportato;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

- 1. A seguito dell'istruttoria che dovrà essere necessariamente compiuta dagli Enti preposti in adempimento ai disposti di cui al D.M. 31 ottobre 1997 e al D.M. 20 maggio 1999 dovrà essere prodotta nuova valutazione redatta da TCA sulla rumorosità del traffico aereo dell'infrastruttura aeroportuale "LUIGI RIDOLFI" così come indicato dalle valutazioni che emergeranno nell'ambito dei lavori della Commissione aeroportuale di cui all'art. 5 del D.M. 31.10.1997, ed, in particolare, della classificazione delle aree afferenti all'intorno aeroportuale medesimo e relativi limiti acustici specifici.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.